

TI_GERICHTE 52.2004.349 vom 25. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.349

FR: TI_GERICHTE 52.2004.349 du 25 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 52.2004.349 del 25 novembre 2004

Regeste

rifiuto di rinnovare un permesso di dimora. Abuso di diritto nell'invocare un matrimonio svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il coniuge

Erwägungen

E. 1

CO 1

E. 1.3

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, RI 1RI 1 risulta ancora sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito. Dal canto loro, T_____ e L_____ sono al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme alla madre (ricongiungimento familiare). Di conseguenza, il destino del loro permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1.

E. 1.4

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omissso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino

svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 3. In concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 2 luglio 2000, dove si è poi sposata l'11 agosto successivo con _____. La stessa insorgente non nasconde di aver cessato di vivere insieme al marito da quasi due anni e non pretende nemmeno che si tratti di una situazione provvisoria, quest'ultimo convivendo attualmente con un'altra donna che egli avrebbe messo incinta (ricorso, pag. 1). Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo da oltre un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. 4. RI 1RI 1 risiede stabilmente da quattro anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari (non da ultima la madre _____), in Lettonia, dove è nata e cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 28 anni e ha lavorato come agente di polizia, guardia del corpo, autista, commessa e fondato due ditte nel ramo dell'alimentazione (v. verbale d'interrogatorio di polizia 23 giugno 2004, curriculum vitae 17 agosto 2000 e 15 settembre 2004, quest'ultimo prodotto con il ricorso al Consiglio di Stato). Le asserite difficoltà addotte dall'insorgente in quanto russofona non appaiono del tutto insormontabili. In primo luogo, ella ha svolto tutte queste professioni dopo la fine dell'occupazione sovietica nel 1991. È inoltre notorio che le autorità lettoni hanno recentemente sviluppato un programma con una serie di misure di integrazione per chi non parla la lingua ufficiale, segnatamente per chi è di etnia russa (www.lvavp.lv). Per questi motivi, il suo rientro in patria non le procurerà insormontabili problemi di riadattamento. Ad identica conclusione si può giungere per la figlia T_____ (1990) ormai prossima alla fine della scuola dell'obbligo per quanto riguarda le sue asserite difficoltà linguistiche, mentre l'altra figlia, L_____ (1995), è ancora piccola e dipendente dalla madre per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. Nulla permette inoltre di ritenere che non potranno trovarvi un alloggio adeguato nel caso in cui non potranno essere ospitate da parenti. Giova infine ricordare che la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. Il semplice fatto che si senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle conclusioni a lei più favorevoli. L'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare. 5. In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, alle figlie L_____ e T_____, per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta. 6. Stando così le cose, il ricorso va respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: terzi implicati

E. 2

CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.